

L. 13/12/1989, n. 401**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Frode in competizioni sportive*Art. 2 *Non influenza del procedimento penale*Art. 3 *Obbligo del rapporto*Art. 4 *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*Art. 5 *Pene accessorie*Art. 5-bis *Confisca*Art. 6 *Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*Art. 6-bis *Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive*Art. 6-ter *Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive*Art. 6-quater *Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*Art. 6-quinquies *Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*Art. 7 *Turbativa di manifestazioni sportive*Art. 7-bis *Differimento o divieto di manifestazioni sportive*Art. 7-bis.1 *Divieto di trasferta*Art. 7-ter *Misure di prevenzione*Art. 8 *Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive*Art. 8-bis *Casi di giudizio direttissimo*Art. 8-ter *Trasferte*Art. 9 *Abrogazione di norme e disposizioni finali***L. 13 dicembre 1989, n. 401 (1).****Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. (2)**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294.

(2) Titolo così modificato dall' *art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 agosto 2001, n. 336*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377*. Originariamente il titolo era il seguente: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Frode in competizioni sportive

In vigore dal 23 agosto 2014

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (3)

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. (4)

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* ; per l'efficacia di tale disposizione, vedi *art. 1, comma 2 del medesimo D.L. 119/2014* .

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* ; per l'efficacia di tale disposizione, vedi *art. 1, comma 2 del medesimo D.L. 119/2014* .

Art. 2 Non influenza del procedimento penale

In vigore dal 2 gennaio 1990

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall' *art. 1* e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall' *art. 1* non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.

Art. 3 Obbligo del rapporto

In vigore dal 2 gennaio 1990

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell' *art. 1* , che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all' *art. 1* , sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (11)

In vigore dal 30 marzo 2019

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre

a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. (5) (12)

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (6)

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall' *art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, come modificato dalla *legge 20 maggio 1965, n. 507*, e come da ultimo modificato dall' *art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904*. (10)

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell' *articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. (7) (12)

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall' *articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, ed in applicazione dell' *articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (8)

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. (9)

(5) Comma modificato dall' *art. 11, comma 35, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, dall' *art. 11, comma 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, e dall' *art. 24, comma 23, L. 7 luglio 2009, n. 88*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 27, comma 6, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(7) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(8) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e modificato dall' *art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 27, comma 6, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 27, comma 6, lett. c), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° -21 marzo 2002, n. 85 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come novellato dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione.

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 febbraio - 2 marzo 2017, n. 48 (Gazz. Uff. 8 marzo 2017, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «in combinato disposto» con l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l'art. 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, e con l'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2010, n. 73, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione e agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Bari.

Art. 5 Pene accessorie

In vigore dal 21 ottobre 2001

1. La condanna per i delitti di cui agli *articoli 1 e 4* importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo autorizzati. (13)

2. Alla condanna per i delitti previsti dall' *art. 1* consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'art. 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 agosto 2001, n. 336*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377*.

Art. 5-bis Confisca (14)

In vigore dal 17 maggio 2019

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' *articolo 444 del codice di procedura penale*, per uno dei delitti previsti dagli *articoli 1 e 4* della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell' *articolo 322-ter del codice penale*.

(14) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39*, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019*.

Art. 6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (15) (16) (17)

In vigore dal 10 agosto 2019

1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all' *articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110*, all' *articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, all' *articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26*

aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) soggetti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. (18)

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. (25)

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. (28)

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. (19) (30) (31)

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. (20)

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2. (21) (27) (30)

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a dieci anni. (22)

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. (23)

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni, e può disporre la pena accessoria di cui all' articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al

comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. (24)

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. (30)

8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. (26) (32)

8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all' *articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* , avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 3* . Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell' *articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011* . (29)

(15) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(16) Articolo sostituito dall' *art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717* .

(17) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(18) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* , e modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a) n. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2005, n. 210* , dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* , dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 22 agosto 2014, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* e dall' *art. 20, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 14 giugno 2019, n. 53* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77* .

(19) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(20) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(21) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b-bis), D.L. 22 agosto 2014, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* .

(22) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* , modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2005, n. 210* e dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 22 agosto 2014, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* , e dall' *art. 13, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 14 giugno 2019, n. 53* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77* .

(23) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* ; modificato dall' *art. 1, comma 2, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88* , dall' *art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, D.L. 17 agosto 2005, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2005, n. 210* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* .

(24) Comma modificato dall' *art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* , dall' *art. 1, comma 1, lett. a) n. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2005, n. 210* , dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* , e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 14 giugno 2019, n. 53* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77* .

(25) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* .

(26) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, e, successivamente, così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, n. 5), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

(27) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella precedente formulazione, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Successivamente con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella precedente formulazione, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

(28) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

(29) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, n. 6), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 512 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 ottobre 2021*.

Art. 6-bis Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (33) (34) **In vigore dal 6 aprile 2007**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. (35)

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica. (36)

(33) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377.

(34) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1*, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(35) Comma modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b) n. 1*, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 1*, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

(36) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b) n. 2*, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1-bis*, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

Art. 6-ter Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (37) **In vigore dal 6 aprile 2007**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. (38)

(37) Articolo inserito dall' *art. 01, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88*.

(38) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41*.

Art. 6-quater Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (39)

In vigore dal 15 giugno 2019

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all' *articolo 11* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. (41)

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall' *articolo 11* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. (40)

1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. (42)

(39) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c, D.L. 17 agosto 2005, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2005, n. 210*.

(40) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41*.

(41) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(42) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*.

Art. 6-quinquies Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (43)

In vigore dal 15 giugno 2019

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell' *articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41*, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. (44)

(43) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(44) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lett. c)*, D.L. 14 giugno 2019, n. 53 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77* .

Art. 7 Turbativa di manifestazioni sportive (45) (46)

In vigore dal 21 ottobre 2001

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 154 (lire trecentomila). (47)

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

(45) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1-bis*, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(46) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1*, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 , per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(47) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1-bis*, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

Art. 7-bis Differimento o divieto di manifestazioni sportive (48)

In vigore dal 25 aprile 2003

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.

(48) Articolo inserito dall' *art. 1-ter*, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88* .

Art. 7-bis.1 Divieto di trasferta (49)

In vigore dal 23 agosto 2014

1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.

(49) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* .

Art. 7-ter Misure di prevenzione (51) (50)

In vigore dal 13 ottobre 2011

[1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.]

(50) Articolo abrogato dall' *art. 120, comma 1, lett. g), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159* .

(51) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41*.

Art. 8 Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive (52) **In vigore dal 23 agosto 2014**

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (53)

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all' *articolo 6-bis* , comma 1, all' *articolo 6-ter* ed all' *articolo 6* , commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché del reato di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 1993, n. 205* , L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell' *articolo 6* . (54)

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. (55) (57)

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell' *articolo 6* , l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. (56) (57)

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016. (58)

(52) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(53) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), e comma 1-bis, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(54) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. f), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* , sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88* e modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 22 agosto 2014, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* .

(55) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. f), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* , sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* .

(56) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2003, n. 88* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* .

(57) Le disposizioni del presente comma hanno efficacia:

- fino al 30 giugno 2005, a norma di quanto disposto dall' *art. 1-bis, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 88/2003* ;

- fino al 30 giugno 2007 a norma del predetto *art. 1-bis, comma 1, D.L. 28/ 2003* , come modificato dall' *art. 6, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* ;

- fino al 30 giugno 2010, a norma del predetto *art. 1-bis, comma 1, D.L. 28/ 2003* , come modificato dall' *art. 4, comma 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* ;

- a decorrere dal 22 aprile 2017, a norma di quanto disposto dall' *art. 10, comma 6-ter, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48* , come modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 14 giugno 2019, n. 53* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77* .

(58) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217* e, successivamente, così modificato, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119* .

Art. 8-bis Casi di giudizio direttissimo (59) (60)

In vigore dal 8 febbraio 2007

1. Per i reati indicati nell' *articolo 6* , comma 6, nell' *articolo 6-bis* , commi 1 e 2, nell' *articolo 6-ter* e nell' *articolo 8* , comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. (61)

(59) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(60) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(61) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 3, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2007, n. 41* .

Art. 8-ter Trasferte (62) (63)

In vigore dal 21 ottobre 2001

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

(62) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 ottobre 2001, n. 377* .

(63) A norma dell' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336* , per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 9 Abrogazione di norme e disposizioni finali

In vigore dal 2 gennaio 1990

1. Sono abrogati l' *art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315* , l' *art. 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496* , l' *art. 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528* , nonché il terzo comma dell' *art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* .

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall' *art. 4 della presente legge* , continuano ad applicarsi le disposizioni del *regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973* , come da ultimo modificato dalla *legge 2 agosto 1982, n. 528* .